

Modifiche ed integrazioni della l.16.6.1927 n.1766 e l.10.7.1930 n.1078 in tema di usi civici e terre di demanio civico

TITOLO I

Gli organi giudiziari

art.1 - Sezioni specializzate - competenze

Le competenze giurisdizionali attribuite al Commissario per gli usi civici dall'art. 29, 2' co. l.16.6.1927 n.1766 sono devolute a sezioni specializzate dei tribunali civili di ogni capoluogo di regione.

Possono essere istituite Sezioni distaccate presso i seguenti Tribunali in relazione alle storie dei singoli territori:.....

Le Sezioni specializzate hanno competenza per tutte le controversie relative ai diritti e terre di demanio civico.

art. 2 - Composizione delle Sezioni

La Sezione è costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario nonché dagli esperti nominati ai sensi della presente legge.

Il Collegio giudicante è composto da un magistrato di grado non inferiore a Consigliere di Corte d'Appello che lo presiede, e da due esperti, rispettivamente in materia storico-giuridica e tecnica.

Il giudizio ha luogo con l'intervento del Commissario degli usi civici, il quale vi esercita tutte le facoltà che competono alle parti e prende le sue conclusioni per iscritto.

art. 3 - Nomina degli esperti

Gli esperti sono nominati dal Consiglio Sup. della Magistratura o, per delega, dal Presidente della Corte d'Appello.

Essi sono prescelti - per la materia storico-giuridica tra i professori universitari, avvocati e cultori della materia, per le materie tecniche tra gli iscritti agli albi professionali dei dottori in scienze forestali, scienze agrarie ed economiche, urbanisti ed esperti in tutela ambientale e pianificazione territoriale.

A tal fine è istituito presso la Sezione speciale usi civici della Corte d'Appello un Albo speciale, diviso in due elenchi, uno per gli esperti in scienze storico-giuridiche e l'altro per le materie tecniche. Per l'iscrizione negli elenchi occorre esibire i titoli attestanti la specifica competenza in materia.

Le modalità per l'assegnazione degli esperti al collegio giudicante e per l'avvicendamento sono stabiliti con regolamen-

to interno, predisposto da una apposita Commissione, nominata dal Consiglio Superiore di Magistratura, approvato con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia.

TITOLO II

Il Commissario degli Usi civici.

Art. 4. Commissario per gli usi civici - funzioni

Il Commissario per gli usi civici, nei giudizi di primo grado, esercita le funzioni di pubblico ministero di cui all'art.69 c.p.c.

Egli ha potere di azione nelle materie indicate all'art. 1, 3 co., della presente legge.

Al Commissario si applicano gli art. 70, 71 e 72 c.p.c.

Art.5 - Poteri istruttori e d'indagine

Il Commissario si avvale per le indagini del supporto degli organi di polizia giudiziaria degli uffici del Ministero dell'Ambiente e degli uffici regionali di competenza.

Art. 6- - Ufficio del Commissario - sede e composizione

L'Ufficio del Commissario ha sede presso il capoluogo della Regione.

Ad esso sono destinati uno o più magistrati secondo l'organico che sarà stabilito con decreto del Ministro di GG.GG. entro.....giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I Commissari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio Sup. della Magistratura, emessa di concerto con il Ministro di GG.GG. e sentito il Ministro delle politiche agricole e dell'Ambiente.

TITOLO III

Uffici di cancelleria ed archivi

Art. 7 - Uffici di cancelleria ed archivi - sede

Gli uffici di cancelleria sono ubicati presso le Sezioni specializzate.

L'archivio del Commissariato ha sede in locali idonei forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia o dai Comuni di competenza e riorganizzato secondo la legge archivistica (art.23 d.p.r. 30.9.1963, n.1409).

Nell'organico del servizio deve essere previsto l'inserimento

di un archivist.

TITOLO IV

Il procedimento innanzi alle Sezioni specializzate

CAPO I

Introduzione della causa

art. 8 - Ricorso.

Tutte le azioni devono essere proposte con ricorso motivato (ex art. 414 c.p.c.).

Il Presidente della Sezione specializzata fissa, con decreto, l'udienza per la comparizione delle parti, assegnando il termine che riterrà opportuno per la notificazione agli interessati. Quando la notificazione nei modi ordinari sia sommamente difficile per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il Presidente può autorizzare, sentito il Commissario degli Usi civici, la notificazione per pubblici proclami, a norma dell'art. 150 c.p.c.

art. 9 - Nullità degli atti del processo.

Nei giudizi si applicano le norme processuali civili, in quanto non espressamente derogate dalla presente legge.

I Commissari sono dispensati dall'osservanza delle forme della procedura ordinaria, dovranno, però rispettare il principio del contraddittorio, osservando le norme del processo avanti ai Pretori.

Non sono ammesse eccezioni di nullità degli atti del processo che non riguardino l'assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e sul tempo della comparizione o l'essenza dell'atto.

art. 10 - Tentativo di conciliazione

In ogni fase del giudizio può essere promosso un esperimento di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione può essere ripetuto in ogni momento.

Le parti possono farsi rappresentare da persone di loro fiducia, munite di mandato speciale.

art. 11 Processo verbale di conciliazione.

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione conclusa. Il processo verbale costituisce

titolo esecutivo.

Il processo verbale di conciliazione non è soggetto all'approvazione della Regione.

CAPO II

L'esecutorietà e della notificazione delle sentenze

art. 12 - Esecuzione provvisoria

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

art. 13 - Esecuzione.

L'esecuzione delle sentenze di primo grado è sempre fatta per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Presidente della Sezione potrà disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito per l'identificazione dei terreni oggetto della decisione.

art. 14 - Giudice dell'esecuzione

La competenza ad eseguire le decisioni spetta allo stesso collegio, il quale è, altresì, giudice dell'esecuzione per quanto attiene ai provvedimenti di sua competenza.

art. 15 - Notifica

La notifica delle sentenze del Collegio è sempre fatta per mezzo dell'Ufficiale giudiziario.

Le sentenze stesse vengono notificate, d'ufficio, a cura della cancelleria, mediante ufficiale giudiziario, alle parti, al Ministero delle politiche agrarie e dell'Ambiente, nonché alla Regione interessata.

CAPO III

I poteri del Giudice

art. 16 - Adozione di provvedimenti urgenti

Le questioni relative al possesso e l'adozione dei provvedimenti conservativi e d'urgenza rientrano nella giurisdizione della Sezione specializzata degli usi civici.

Il Presidente, nei casi d'urgenza, potrà decidere, con decreto, senza notificazione delle parti.

Il decreto del Presidente sarà notificato agli interessati, i quali, potranno proporre reclamo innanzi alla stessa Sezione, nel termine di quindici giorni dalla notifica.

art.17 - Poteri istruttori del Giudice

Tutte le Autorità, gli Uffici ed archivi sono obbligati a compiere ed eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti ed apprestare ogni assistenza allorché ne siano richiesti dal Presidente della Sezione.
Il Presidente potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

TITOLO V
Le impugnazioni

CAPO I
L'Appello

art. 18 - Appellabilità delle sentenze

Contro le decisioni della Sezione specializzata è ammesso reclamo alla Corte d'Appello di Roma - Sezione speciale per gli Usi civici.

Il reclamo contro le decisioni preparatorie ed interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa. Non è richiesta nessuna richiesta di impugnazione.

art.19 - Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

La Corte d'appello potrà ordinare la sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisi che possono derivarne gravi ed irreversibili danni.

Sulla domanda di sospensione provvederà in ogni caso la Corte con ordinanza.

art.20 - Termini per proporre Appello

I termini per l'impugnazione decorrono dalle notifiche effettuate dalle parti.

L'impugnazione dovrà essere notificata, nel termine previsto dal codice di procedura civile, a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, nonché al procuratore generale presso la Corte d'Appello.

Tutte le comparse e le memorie dovranno essere comunicate anche all'Ufficio del Procuratore generale.

L'integrazione del giudizio è regolata dalle norme processuali ordinarie.

art.21 - Intervento del P.M.

Il pubblico ministero che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime (art.72 c.p.c.).

La facoltà di impugnazione spetta tanto al Commissario degli usi civili (pubblico ministero in primo grado) presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, quanto al pubblico ministero presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

Art.22 - Tentativo di conciliazione in Appello.

Il tentativo di conciliazione di cui all'art.10 può essere esperito anche in fase d'appello dinanzi al Presidente della Sezione.

art.23 - Trasmissione del fascicolo di primo grado.

Su richiesta della cancelleria della Corte d'appello, la segreteria della Collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata, trasmetterà il fascicolo di I grado.

Non potranno essere trasmessi al giudice dell'impugnazione gli atti ed i documenti conservati nell'Ufficio del commissariato, ma le parti potranno ottenere, secondo le norme ordinarie, copie di tali atti.

art.24 - Esibizione dei documenti a cura delle parti.

Tutti gli atti e i documenti che si intendono esibire in giudizio devono essere depositati nella cancelleria prima dell'udienza stabilita per la discussione, entro il termine che sarà fissato dal Presidente, il quale nomina il relatore e stabilisce il termine entro il quale nomina il relatore e stabilisce il termine entro il quale le parti potranno depositare comparse aggiunte.

art. 25 - Notificazione della sentenza

La notificazione della sentenza della Corte d'appello è fatta dalla cancelleria d'ufficio, mediante ufficiale giudiziario. La sentenza è, altresì, comunicata al Procuratore generale presso la stessa corte, al Ministro delle politiche agrarie ed alla Regione interessata.

CAPO II

Il ricorso in Cassazione

art. 26 - Proposizione del ricorso

Il ricorso per cassazione potrà essere proposto per i motivi, nel termine e con le modalità previste nel codice di procedura civile.

Il termine per proporre ricorso decorre dalla notifica della sentenza a cura delle parti.

TITOLO VI Disposizioni generali

art.27 - Legittimazione del Ministro delle politiche agricole.

Il Ministro delle politiche agricole può promuovere avanti alla Sezione specializzata in primo grado, alla Corte d'appello e alla Corte di Cassazione ogni azione o ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni, anche in contrasto con il Comune o l'Associazione agraria.

Art.28 - Intervento del Presidente della Regione.

Quando il Collegio, nei processi promossi dalle parti o dal Commissario, riscontri un contrasto di interesse tra il Comune od una frazione o tra più frazioni dello stesso Comune, per le quali non sia stata già costituita la speciale rappresentanza, prevista dall L. 17.04.1957, n.278, ne da notizia al Presidente della Regione il quale provvederà alla nomina della rappresentanza delle frazioni.

Lo stesso procedimento verrà seguito quando il Comune od l'Associazione agraria contesti la qualità demaniale del suolo o, comunque, l'esistenza degli usi civici, e sorga opposizione di interessi tra l'ente e gli utenti.

art.29 - Nomina del curatore speciale

Quando sussista un contrasto di interessi fra gli amministratori dell'ente rappresentativo della collettività e la collettività stessa si provvede a norma dell'art.78 del c.p.c.

art.30 - Disciplina fiscale

Gli atti previsti dalla presente legge sono disciplinati, sotto il profilo fiscale dall'art.2 della legge 1.12.1981. n.692.

art.31 - Spese giudiziarie.

Le spese dei giudizi e delle operazioni, nella misura stabilita dal Collegio di primo grado, saranno anticipate dai Comuni e dalle Associazioni agrarie e depositate a disposizione del Collegio.

In caso di negligenza o di rifiuto da parte dei Comuni, il Presidente del Collegio richiederà al Co.re.co lo stanziamento d'ufficio della spesa nel bilancio comunale e l'emissione del relativo mandato.

art.32 - Compiti di direzione

La suprema direzione per l'esecuzione della legislazione sugli usi civici ed i demani collettivi, è affidata al Ministero delle Politiche agrarie e dell'Ambiente nelle rispettive competenze.

Essi, nell'interesse delle popolazioni, potranno promuovere e sollecitare ogni azione ed operazione.

Art.33 - Norme transitorie

Nei giudizi pendenti in 1° grado alla data di entrata in vigore della presente legge, i Commissari provocano l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle forme previste dall'art. 71 del c.p.c.

Art.34 - Norma finale

E' soppresso il potere di azione del Commissario degli usi civici previsto dall'art. 29, 1° co. 1. 16.6.1927 n. 1766.